

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

#### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

**1.1)** Ai fini delle presenti Condizioni di Vendita, le espressioni di seguito elencate avranno i seguenti significati:

- "Venditore" indica Toyota Material Handling Italia S.r.l.;
- "Compratore" indica il soggetto, individuato nel modulo d'Ordine, che acquista i Sistemi di assistenza operatore dal Venditore e che dichiara di non essere un consumatore ai sensi della normativa vigente;
- "Condizioni di Vendita" indica le presenti condizioni generali di vendita;
- "Contratto" indica, congiuntamente, le Condizioni di Vendita e la Proposta/Offertra;
- "Proposta/Offertra" indica una proposta/offerta contrattuale redatta dal Venditore, avente ad oggetto i Beni e formulata da una Parte ed accettata dall'altra Parte ("Condizioni Particolari");
- "Parti" indica congiuntamente il Venditore ed il Compratore mentre con "Parte" si fa indistinto riferimento ad uno di questi;
- "Prezzo" indica il prezzo o le tariffe stabilite nell'Offerta per i Sistemi di assistenza operatore;
- "Sistemi di assistenza operatore" (di seguito anche, i "Beni" o i "Sistemi"): sistemi destinati ad aiutare l'operatore a individuare una situazione di potenziale rischio (rif. normativo: UNI EN 1175:2020). Tali sistemi, consegnati unitamente al relativo Manuale d'uso e manutenzione, costituiscono esclusivamente uno strumento di ausilio all'operatore per la segnalazione di situazioni di potenziale pericolo; NON RILEVANO, INVECE, QUALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

#### ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

**2.1)** Alle condizioni previste nel Contratto, il Venditore vende con riserva di proprietà al Compratore, che accetta, i Beni. Resta inteso che i beni non espressamente previsti nel Contratto, seppur necessari per godere o disporre dei Sistemi di assistenza operatore, sono esclusi dal Contratto stesso e saranno resi al Compratore ai costi ed alle condizioni di volta in volta pattuiti.

**2.2)** Il Contratto è composto dalle presenti Condizioni di Vendita ed Assistenza e dalle Condizioni Particolari riportate nel modulo d'ordine denominato "Proposta" od "Offertra" (le "Condizioni Particolari"). Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che le presenti Condizioni Generali di Vendita avranno validità e saranno efficaci anche con riguardo a tutti i rapporti contrattuali (Proposte / Offertra / Ordini d'Acquisto) dovessero intervenire tra le Parti ed aventi il medesimo oggetto contrattuale.

#### ARTICOLO 3 EFFICACIA

**3.1)** Le presenti Condizioni di Vendita disciplinano ogni futura vendita di Beni dal Venditore al Compratore e le relative operazioni di avviamento (in considerazione dello specifico Bene: installazione e/o collaudo) dei Sistemi. In futuro, con l'accettazione delle Condizioni Particolari ad opera del Compratore, si intenderà automaticamente richiamato nella Proposta/Offertra quanto previsto nelle presenti Condizioni di Vendita le quali, di volta in volta e con riferimento ad ogni Ordine/Proposta, avranno efficacia dalla data di accettazione del relativo Ordine/Proposta.

**3.2)** Nel caso in cui l'Offertra/Proposta sia stata accettata prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni di Vendita, queste ultime avranno efficacia retroattiva alla data di accettazione dell'Offertra/Proposta medesima. Con la sottoscrizione delle Condizioni di Vendita, il Compratore dichiara di essere stato informato dal Venditore, prima dell'accettazione delle Condizioni Particolari, dell'intero contenuto delle Condizioni di Vendita.

**3.3)** Si ritiene come non apposta e comunque invalida e/o inefficace e/o non vincolante per il Venditore qualsiasi clausola e/o previsione apposta dal Compratore nella sua richiesta di fornitura e/o comunque nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle presenti Condizioni di Vendita, se non accettata per iscritto dal Venditore. In ogni caso, è esclusa l'applicabilità dei Termini e delle Condizioni di Acquisto del Compratore. Le presenti Condizioni di Vendita prevalgono su qualsiasi previsione inserita dal Compratore nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, a meno che il contrario non sia pattuito per iscritto.

#### ARTICOLO 4 PREZZO

**4.1)** Il Prezzo dovuto per i Beni è quello indicato nelle Condizioni Particolari, oltre all'eventuale manodopera relativa alle operazioni di avviamento (in considerazione dello specifico Bene: installazione e/o collaudo) dei Sistemi, la cui tariffa, ove previsto tale servizio, sarà indicata dal Venditore in ragione della specifica attività da svolgersi. Nel caso in cui l'Offertra/Proposta non espliciti chiaramente il Prezzo dei Beni (o il corrispettivo di singoli Beni contenuti nell'Ordine/Proposta/Offertra e, in tale ipotesi, non vi sia chiarezza neppure sul Prezzo complessivo di tutti i Sistemi di assistenza operatore oggetto dell'Offertra) si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1474 e 1475 c.c..

**4.2)** Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, l'intero Prezzo pattuito per i Beni deve essere corrisposto al Venditore il giorno seguente la data di accettazione dell'Offertra/Proposta (qualora tale giorno sia festivo, il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno non festivo). Decorso inutilmente tale termine, o il diverso termine previsto nell'Offertra (oppure le diverse scadenze pattuite nell'Offertra per il pagamento rateale del Prezzo), sulle somme dovute matureranno interessi di mora da calcolarsi, per ogni giorno di ritardo, secondo il tasso previsto dal D.lgs. 231/2002, fermo restando il diritto del Venditore a richiedere il maggior danno.

**4.3)** In deroga a quanto previsto all'art. 1460 Codice Civile, il pagamento del Prezzo (o delle rate di Prezzo), così come di ogni diversa somma dovuta al Venditore non potrà essere sospeso o ritardato, anche di una sola rata, per motivo alcuno, neppure in caso di ritardo nella consegna dei Sistemi di assistenza operatore o in caso di vizi o difetti degli stessi.

**4.4)** Le Parti convengono che il Compratore acquista la proprietà di un Sistema di assistenza operatore con l'integrale pagamento del relativo Prezzo. Per quei Beni per i quali non è singolarmente specificato il relativo Prezzo, essendo invece previsto un Prezzo globale, il trasferimento della proprietà di tutti tali Beni avviene con l'integrale pagamento del Prezzo globale.

**4.5)** I pagamenti effettuati tramite banche, finanziarie, poste, esattori autorizzati o tramite assegni, vaglia, bonifici o R.I.B.A. sono sempre accettati s.b.f. e costituiscono pagamento solo ad incasso avvenuto.

**4.6)** In caso di ritardato pagamento del Prezzo alle scadenze dovute il Venditore si riserva il diritto di sospendere le consegne anche se relative a Sistemi di assistenza operatore le cui rate risultano pagate (in tale ipotesi, tuttavia, il Venditore non potrà rifiutarsi di consegnare quei Beni divenuti di proprietà del Compratore ai sensi dell'art. 4.4).

**4.7)** Nel caso in cui il Compratore, nell'effettuare un pagamento, non indichi a quale o a quali Sistemi di assistenza operatore imputare il pagamento, questo verrà imputato prima ai Sistemi di assistenza operatore che hanno il Prezzo più basso e, in caso di parità, il pagamento viene imputato in parti uguali tra tali Sistemi di assistenza operatore.

**4.8)** Le Parti espressamente convengono che i Servizi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi ai Sistemi di assistenza operatore oggetto del presente Contratto, saranno prestati dal Venditore su esplicita richiesta del Compratore e saranno oggetto di separato accordo tra le Parti e di separata fatturazione a carico dello stesso Compratore sulla base di corrispettivo indicato dal Venditore in ragione della specifica attività manutentiva che sarà svolta.

#### ARTICOLO 5 VERBALE DI ACCETTAZIONE E CONFORMITÀ

**5.1)** a) Al ricevimento di ciascun Sistema di assistenza operatore, il Compratore sottoscriverà DDT che avrà valore di accettazione. Il Compratore, quindi, dichiara e conferma: (i) che il Bene è conforme a propria scelta; (ii) che il Bene è conforme a quanto descritto nell'Offertra/Proposta e che la stessa è stata redatta e presentata dal Venditore sulla base delle indicazioni fornite dal Compratore; (iii) di essere stato edotto e di ben conoscere gli specifici requisiti del Sistema di assistenza operatore, anche in relazione alle condizioni strutturali ed ambientali in cui questi dovranno operare, avuto con riguardo all'impiego ed alla sicurezza dei Beni, nonché alla tutela degli operatori e di coloro che si trovano nel luogo in cui i Beni operano; (iv) il corretto funzionamento del Sistema rispetto a quanto contenuto nell'Offertra/Proposta/Ordine.

**5.2)** b) Alla ricezione del Bene o, comunque, contestualmente alla fase di installazione, le Parti, in contraddittorio tra loro, procederanno con le operazioni di avviamento (in considerazione dello specifico Bene: installazione e/o collaudo) dei Sistemi di assistenza operatore. Le operazioni di avviamento, in particolare, avranno ad oggetto: (i) la verifica della rispondenza dei Beni - in ogni sua parte/caratteristica/funzionalità - alle normative di

legge in vigore e agli ordini del Compratore; (ii) le prove di funzionamento eseguibili dal Compratore, nonché (iii) le prove relative alla messa in funzione dei Beni in tutte le sue parti, accessori ed attrezzature, come previsto dalla legge; (iv) l'installazione dei Sistemi (ove prevista); (v) il collaudo dei Sistemi (ove previsto).

**5.3)** La sottoscrizione del Verbale di messa in servizio avrà valore di messa in funzione, installazione e collaudo (in considerazione delle caratteristiche specifiche dei Beni venduti). Con la sottoscrizione del predetto Verbale, il Compratore dichiara che i Beni: (a) sono stati approfonditamente visionati, provati ed ispezionati; (b) sono conformi alla propria scelta - effettuata anche in virtù dell'analisi e della valutazione dei rischi nel proprio ambiente di lavoro (nel quale vengono installati/collaudati) conformemente al D. Lgs. 81/2008; (c) sono perfettamente funzionanti; (d) sono nuovi o comunque, al momento della cessione, in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza; (e) non necessitano di riparazioni; (f) sono esenti da vizi che ne diminuiscono l'idoneità all'uso convenuto; (g) sono esenti da vizi che possono arrecare danni a cose o persone; (h) sono corredati del "Manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione" e dell' "Addendum al Manuale d'uso e manutenzione"; (i) sono corredati della dichiarazione di conformità alle direttive applicabili; (j) hanno le caratteristiche adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività a cui sono destinati. Il Compratore dichiara altresì: (i) di aver partecipato alla installazione ed al collaudo eseguiti dal Venditore; (ii) di aver preso visione del controllo di funzionamento eseguito dal Venditore; (iii) di aver ricevuto la documentazione inerente al sistema installato; (iv) di aver preso visione della "Check-list" e delle note in essa riportate; (v) di aver verificato la rispondenza dei requisiti richiesti; (vi) di aver ricevuto le istruzioni e di ben conoscere le istruzioni di base per l'utilizzo del Sistema; (vii) di essere a conoscenza che gli operatori, per poter utilizzare i Sistemi, devono ricevere adeguata formazione, come previsto dal D.Lgs 81/2008.

**5.4)** Il Compratore dichiara fin d'ora che il DDT ed il Verbale di messa in servizio potranno essere sottoscritti da qualunque dipendente del Compratore stesso, in quanto ciascun dipendente del Compratore rappresenta un procuratore fornito di tutti i poteri necessari per produrre un valido ed efficace verbale di accettazione con gli effetti di cui al precedente art. 5.1) e 5.2). In ogni caso, il Compratore si impegna a ratificare ogni atto di sottoscrizione del DDT, così come ogni atto di sottoscrizione di Verbale di messa in servizio, compiuto da un proprio dipendente. Qualora non venga sottoscritto alcun DDT e/o alcune Verbale di messa in servizio, si riterrà che le Parti abbiano sottoscritto un verbale di accettazione, messa in funzione, installazione e collaudo positivo - con gli effetti di cui al precedente art. 5.1) e 5.2) - qualora il Compratore non faccia pervenire al Venditore formale lettera di contestazione a mezzo PEC entro 5 giorni dalla consegna / installazione del Bene.

#### ARTICOLO 6 CONSEGNA

**6.1)** I Beni saranno consegnati secondo le tempistiche indicate nelle Condizioni Particolari. Salvo che non sia previsto diversamente ed esplicitamente nelle Condizioni Particolari, le Parti espressamente concordano che il termine di installazione/collaudo dei Beni, così come il termine previsto per la consegna degli stessi, è pattuito a favore del Venditore ed è da intendersi come meramente indicativo e, pertanto, non essenziale per il Compratore.

#### ARTICOLO 7 CUSTODIA DEI SISTEMI DI ASSISTENZA OPERATORE

**7.1)** Finché i Beni non siano passati in proprietà al Compratore, secondo quanto previsto all'art. 5.4, il Compratore è costituito custode dei Beni medesimi ed è tenuto (i) a non utilizzarli per scopi diversi da quelli propri dei Sistemi di assistenza operatore; (ii) ad utilizzare i Sistemi di assistenza operatore conformemente alle condizioni di impiego comunicate dal Venditore al momento della sottoscrizione del Contratto e a non modificare tali condizioni di impiego; (iii) a non utilizzare i Beni per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione del Contratto o da quelli propri dei Sistemi stessi, posto che qualunque utilizzo diverso è da considerarsi improprio e, pertanto, vietato; (iv) a rispettare scrupolosamente ed esclusivamente - e a non agire in contrasto con - le indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Venditore, nonché quanto previsto dal "Manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione" e dalle istruzioni aggiuntive "Addendum al Manuale d'uso e manutenzione"; (v) ad effettuare, nei confronti dei soggetti utilizzatori dei Beni, l'addestramento e la formazione necessari in ragione della specifica tipologia di Sistemi, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, impegnandosi il Compratore espressamente a mallevare e tenere indenne il Venditore nel caso di mancato adempimento, anche parziale, a tale obbligo; (vi) a far utilizzare i Sistemi di assistenza operatore esclusivamente a personale altamente qualificato ed abilitato a tal fine; (vii) a fare uso dei Sistemi di assistenza operatore con la diligenza e la cura di cui all'art. 1176, co. 2, Codice Civile; (viii) a non utilizzare i Sistemi impropriamente e/o a manometterli e/o alterarli e/o modificarli e/o intervenire sugli stessi salvo per l'esecuzione di quei compiti a cui il Compratore (o un tecnico specializzato) sia autorizzato ed istruito e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le indicazioni e le istruzioni o i divieti di cui al precedente punto (ii) o comunque conoscibili da un soggetto professionale dotato di competenze idonee quale il Compratore dichiara di essere; (ix) a non utilizzare i Beni qualora risultino danneggiati o non perfettamente funzionanti o in stato tale da arrecare, anche solo potenzialmente, danno alle persone e alle cose o comunque nel caso in cui il perdurante utilizzo dei Sistemi di assistenza operatore possa causare un aggravamento del danno o delle condizioni dello stesso; (x) a comunicare entro 24 ore dall'accaduto, eventuali guasti, rotture, incidenti o eventi che possano alterare lo stato, la funzionalità, l'idoneità all'uso o il valore dei Sistemi di assistenza operatore o rendere i Sistemi di assistenza operatore pericolosi per le cose o le persone; (xi) a custodire i Beni con la migliore diligenza e ad attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente; (xii) a non utilizzare i Sistemi senza un preventivo intervento del Venditore o di un tecnico specializzato nell'ipotesi in cui i Sistemi stessi siano stati oggetto di un prolungato periodo di inattività; (xiii) a conservare l'attestazione di conformità dei prodotti; (ix) a restituire al termine del contratto, per qualsiasi ragione intervenuto, il "Manuale d'uso e manutenzione" nonché l' "Addendum al manuale d'uso e manutenzione"; (x) a non concedere i Beni in locazione o comodato, né comunque consentire il godimento a terzi, né garantire o cedere o costituire diritti sui Sistemi, né disporre senza esplicita autorizzazione scritta del Venditore, né gli stessi, o singoli componenti di questi, potranno essere ipotecati o sottoposti a qualsiasi forma di privilegio o concessi in pegno; (xi) a dichiarare ad eventuali terzi che intendano agire su uno o più Beni - ad esempio al fine di sequestrarli o pignorarli - che gli stessi sono oggetto di riservato dominio a favore del Venditore (in tale ipotesi il Compratore malleva il Venditore da ogni spesa - ivi incluse le spese legali e di giustizia - che questo dovesse sostenere per accertare il proprio diritto di proprietà).

#### ARTICOLO 8 CONDIZIONI DI GARANZIA

**8.1)** La garanzia relativa ai Sistemi di assistenza operatore ("Garanzia Prodotto") avrà validità per il periodo indicato nelle Condizioni Particolari e decorrerà dalla data di avvenuta installazione/collaudo indicata nelle Condizioni Particolari.

**8.2)** In ogni caso, l'Acquirente decadrà dal diritto di avvalersi della Garanzia Prodotto di cui al precedente punto 8.1) nelle ipotesi descritte all'Art. 7.1) (i) (ii) (iii) (vii) (viii) (xiv).

#### ARTICOLO 9 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

**9.1)** Ai fini del presente articolo, si rimanda al Manuale di uso e manutenzione e/o alla documentazione che, comunque denominata, a vario titolo si rilascia al Compratore.

#### ARTICOLO 10 RISOLUZIONE E RECESSO

**10.1)** In caso di risoluzione del Contratto - o di risoluzione parziale dello stesso - il Compratore, a propria cura e spese, è tenuto a restituire immediatamente i Beni (o quei Beni per i quali sia intervenuta la risoluzione parziale) al Venditore presso lo stabilimento di quest'ultimo. I rischi saranno trasferiti al Venditore nel momento in cui il Sistema di assistenza operatore si trovi immobile presso lo stabilimento del Venditore; pertanto, eventuali danni ai Sistemi durante le operazioni di scarico saranno a carico del Compratore. Nelle more dell'effettiva restituzione dei Sistemi, il Compratore si obbliga a non utilizzare i Beni stessi, ad immobilizzarli in modo tale che anche in forma statica non arrechino danni a persone o cose e a conservarli in luogo sicuro.

**10.2)** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso il Venditore sarà responsabile dei ce.dd. danni indiretti, ossia di quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Compratore causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo), difetti, mancanza di qualità, o guasti dei Beni. Costituiscono danni indiretti, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei Beni o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna.

## MATERIAL HANDLING

**10.3)** Qualora il Sistema di assistenza operatore dovesse presentare vizi, difetti o mancanza di qualità, il Compratore – a pena di decadenza dal diritto di richiedere risarcimenti, indennizzi o restituzioni (anche parziali) del relativo Prezzo – si obbliga (i) a non rimuovere il Sistema di assistenza operatore dal luogo in cui si è manifestato il vizio, il difetto o la mancanza di qualità; (ii) a proteggerlo da eventuali intemperie o eventi che lo possano alterare, danneggiare, usurare o logorare, in qualunque modo e con qualunque entità; fino ad avvenuta ispezione di un incaricato del Venditore o di un tecnico nominato, anche in via d'urgenza, da un giudice.

**10.4)** Al Compratore è impedito chiedere la risoluzione (anche parziale) del Contratto con riferimento ad uno o più Sistemi viziati, difettosi o non funzionanti, o di chiedere la restituzione anche di parte del Prezzo di tali Sistemi, o, più in generale, di richiedere il risarcimento dei danni, se prima non assegni al Venditore – a pena di decadenza dei diritti appena citati – un congruo termine per riparare i Beni viziati, difettosi o non funzionanti. Solo nel caso in cui il Venditore si rifiuti di riparare i predetti Sistemi, o non risponda entro un congruo tempo alla richiesta del Compratore o non riesca a riparare il Sistema di assistenza operatore entro un congruo termine, il Compratore potrà agire per ottenere la risoluzione (anche parziale) del Contratto o la riduzione (anche di parte) del Prezzo o per il risarcimento dei danni. A completa discrezione del Venditore, questo – al fine di evitare la risoluzione o la restituzione del Prezzo o il risarcimento dei danni – può offrirsi di sostituire i Beni, anche con beni usati purché funzionanti. In caso di sostituzione con beni usati, il Prezzo verrà corrispondentemente ridotto secondo il listino del Venditore.

**10.5)** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Compratore terrà il Venditore mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretti e/o indiretti, potenziali e/o attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali, patiti o patendi dal Venditore come conseguenza di azioni, istanze o richieste di terzi (ivi compresi i dipendenti del Compratore) connesse o conseguenti ad un uso dei Sistemi di assistenza operatore non conforme (i) agli scopi o alle condizioni di impiego dei Sistemi di assistenza operatore; (ii) alle caratteristiche tecniche dei Sistemi di assistenza operatore; (iii) alle norme in materia di sicurezza (le quali impongono, tra l'altro, di non utilizzare i Sistemi di assistenza operatore al primo manifestarsi di vizi o difetti senza che vi sia stato l'intervento di un tecnico o del Venditore); (iv) a quanto previsto nel Contratto (in particolare all'art. 6.1 – la violazione delle cui prescrizioni determinerà l'insorgenza dell'obbligo di manleva anche a seguito del passaggio di proprietà dei Sistemi di assistenza operatore); (v) a quanto previsto nella legge, nei regolamenti, nelle relative norme tecniche, buone prassi e linee guida, nelle norme UNI e ISO o in quelle dettate da enti deputati ad impartire istruzioni e prescrizioni relative ai Sistemi di assistenza operatore (ad esempio, INAIL ex ISPESL); (vi) alle indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Venditore, nonché quanto previsto dal "Manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione" e dalle istruzioni aggiuntive "Addendum al Manuale d'uso e manutenzione";

**10.6)** Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, il Compratore rinuncia, nei confronti del Venditore ad esperire ogni azione (di risoluzione, di riduzione del corrispettivo, di risarcimento dei danni o di responsabilità) connessa o conseguente a vizi o difetti dei Sistemi di assistenza operatore, attuali o sopravvenuti, che non siano stati tempestivamente comunicati dal Compratore al Venditore o ad un tecnico autorizzato, impedendo in questo modo a tali soggetti di intervenire sui (o riparare i) Sistemi di assistenza operatore.

**10.7)** Al Compratore non è riconosciuto alcun diritto di recesso.

**10.8)** In caso di mancato ritiro, da parte del Compratore, di uno o più Sistemi di assistenza operatore entro i 15 giorni successivi alla data di inoltro della comunicazione di appuntamento/disponibilità per il ritiro dei Sistemi di assistenza operatore, il Venditore avrà diritto di recedere dal Contratto limitatamente ai Sistemi di assistenza operatore non ritirati. In tal caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto in favore del Venditore, il Compratore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ciascun Prodotto non ritirato, pari al 30% dell'importo corrispondente al Prezzo dovuto per ciascun Prodotto. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della grande importanza contrattuale riconnessa al rispetto delle obbligazioni contrattuali, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale del Venditore.

### ARTICOLO 11 MISCELLANEA

**11.1)** Il Contratto o le singole relative obbligazioni non potranno essere oggetto di cessione a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Venditore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria. Il Compratore acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Venditore possa cedere ad un terzo il Contratto. Il Venditore dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Compratore, dei suoi soci e degli amministratori di questi.

**11.2)** Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

**11.3)** Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo al Contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

**11.4)** In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le Condizioni Particolari prevarrà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Compratore, in esecuzione – e, più in generale, nell'ambito - del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali di Vendita, queste ultime prevarranno incondizionatamente.

**11.5)** Il Contratto supera, annulla e sostituisce ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto.

### ARTICOLO 12 RISERVATEZZA

**12.1)** Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all'attività del Venditore che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Venditore stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività del Venditore.

**12.2)** Il Compratore si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

**12.3)** Il contenuto del Contratto, nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know-how relativi all'attività del Venditore dei quali il Compratore venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto sono e restano di esclusiva proprietà del Venditore e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Resta altresì inteso che il Compratore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dal Venditore o Sistemi di assistenza operatore per il Venditore. Dietro semplice richiesta del Venditore, il Compratore si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire al Venditore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito, il Compratore dovrà comunicare per iscritto al Venditore le azioni intraprese in tal senso.

**12.4)** Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: (i) se le Informazioni Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico; (ii) se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Compratore si impegna a rendere tempestivamente note al Venditore.

**12.5)** Il Compratore riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Venditore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Venditore dalla legge, il Compratore riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Compratore riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

**12.6)** Le obbligazioni assunte dal Compratore ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.

### ARTICOLO 13 CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01

**13.1)** Il Compratore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Venditore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documenti/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

**13.2)** Il Compratore si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza del Venditore, laddove richiesta.

**13.3)** Il Compratore dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini.

**13.4)** Il Compratore si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

**13.5)** L'inosservanza, anche parziale, da parte del Compratore e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome e/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare il Venditore a recedere dal medesimo ed a risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via fax, impregiudicato ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

### ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**14.1)** Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso a dati personali di titolarità dell'altra Parte. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito "Regolamento") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") il Compratore dichiara di aver ricevuto dal Venditore l'informativa privacy circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Ai sensi della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

**14.2)** Le Parti dichiarano che, nell'ambito dell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, le stesse agiranno, per quanto di propria competenza, in conformità al Regolamento e al Codice Privacy, nonché alle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante"). Il Compratore garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Compratore, che i dati personali raccolti e trasmessi al Venditore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative individuate, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento e dal Codice Privacy e mediante l'adozione di misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento e da ogni altra norma applicabile. Il Compratore garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi al Venditore, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo al Venditore per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Compratore.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante *p.t.* del Compratore.

\* \* \*

Casalecchio di Reno, li \_\_\_\_\_  
 [giorno] [mese] [anno]

Timbro e firma del Compratore

(ALLEGARE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Compratore dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 4.3 [PREZZO] – art. 6 [CONSEGNA] – art. 7 [CUSTODIA DEI SISTEMI DI ASSISTENZA OPERATORE] – art. 8.2 [CONDIZIONI DI GARANZIA] – art. 10 [RISOLUZIONE E RECESSO] – art. 11 [MISCELLANEA] – ART. 13 [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LGS. 231/01].

Timbro e firma del Compratore